

PARTE II

ANALISI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE

CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

L'analisi dettagliata dei casi di contenzioso aperti tra l'Unione europea e l'Italia è circoscritta, in questa seconda edizione della Relazione semestrale, alle sole procedure di infrazione, per ciascuna delle quali è stata compilata un'apposita scheda con le informazioni rilevanti: tipologia di procedura, violazione contestata dalla Commissione europea, stadio della procedura ed impatto finanziario.

La II parte del lavoro si compone, quindi, di 176 schede, raggruppate per ciascun settore di riferimento delle procedure, nell'ordine seguente:

- Affari Economici e Finanziari
- Affari Esteri,
- Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Istruzione, Università e Ricerca
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione: capitali, merci, persone
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Per ciascun settore, prima delle schede analitiche, viene riportato uno schema riepilogativo delle procedure attive, con gli estremi numerici, l'oggetto, il tipo di contestazione (Violazione del diritto comunitario, oppure mancata attuazione del diritto comunitario), lo stadio attuale della procedura.

Affari Economici e Finanziari

Affari Economici e Finanziari

Il settore degli Affari Economici e Finanziari contempla, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui 1 riguardante presunte violazioni del diritto comunitario e 5 il mancato recepimento interno di norme comunitarie.

Ad eccezione della procedura riguardante la privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share), la cui apertura risale al 2001, le altre procedure sono recenti, essendo state prevalentemente avviate nel 2008.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura sulle golden share è giunta allo stadio di ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano, rispettivamente, nelle fasi della messa in mora, o del parere motivato ex art. 226 TCE.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che le procedure di infrazione in esame non comportano degli oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2008/0428	Mancato recepimento direttiva 2007/16/CE coordinamento delle disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanta riguarda il chiarimento di talune definizioni.	MM	No
Scheda 2 2008/0427	Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No
Scheda 3 2008/0425	Mancato recepimento della direttiva 2006/68/CE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale	MM	No
Scheda 4 2008/0142	Attuazione della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali	PM	No
Scheda 5 2007/0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58/CE sui requisiti di pubblicità in materia di riparazione del danno ambientale	PM	No
Scheda 6 2001/2178	Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share	Ric. (C-326/07)	No

Scheda 1 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/428 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2007/16/CE che stabilisce modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio - relativa al coordinamento delle disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C (2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/16/CE, che stabilisce modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio.

Infatti, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 23 marzo 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non si rileva la trasposizione della direttiva in questione.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/427 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/14/CE, modificativa della direttiva 2004/109/CE.

Infatti, ai sensi dell’art. 24 della Direttiva 2007/14/CE dell’8.3.2007, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di adozione della stessa, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risulta la trasposizione della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/425 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2006/68/CE relativa alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2006/68/CE.

Infatti, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 15 aprile 2008, dandone comunicazione alla Commissione. Attualmente la direttiva in questione non risulta trasposta.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/0142** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Attuazione della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2008)382/15 del 28 gennaio 2008, ha rappresentato la mancata comunicazione degli strumenti di attuazione della Direttiva n. 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Ai sensi dell'articolo 19 della Direttiva gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla Direttiva entro il 15 dicembre 2007.

Allo stato attuale si rileva che la Direttiva in questione è stata trasposta nell'ordinamento nazionale mediante l'emanazione del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2008 n. 140.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2007/0081 ex art. 226 del Trattato CE
"Mancata recepimento direttiva 2003/58/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 30 dicembre 2006, della direttiva 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CE, sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Allo stato attuale non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2007 la Commissione ha inoltrato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2001/2178** ex art. 226 del Trattato CE

“Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di aver violato gli obblighi comunitari contemplati negli articoli 43 e 56 del TCE, richiamando l'attenzione del governo italiano sulla incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 66 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2000 sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, nelle parti in cui attribuiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze poteri speciali sulle società privatizzate. Le autorità italiane hanno provveduto a modificare le predette norme con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e successivo DPCM di attuazione del 10 giugno 2004.

Tuttavia, ad avviso della Commissione, anche dopo tale modifica permane lo stato di conflittualità con il diritto comunitario, in quanto il MEF mantiene i poteri speciali sulle società pubbliche partecipate, senza che vi siano requisiti imperativi di interesse generale e criteri di esercizio obiettivi, pubblici e stabili nel tempo. L'Italia ha replicato che l'esercizio di poteri speciali è connesso solo a rilevanti motivi di interesse generale o nei casi in cui ricorra un grave ed effettivo pericolo per gli interessi dello Stato. La Commissione ribadisce che i poteri speciali dovrebbero essere utilizzati per fronteggiare casi di carattere eccezionale, dal momento che si conferiscono alle autorità nazionali poteri di controllo che creano una limitazione degli investimenti diretti nelle società privatizzate.

Stato della Procedura

La Commissione, non ritenendo esaustive le riposte fornite, ha notificato all'Italia un parere motivato in data 12.10.2005. Il MEF - Dipartimento del Tesoro, con nota del 19 dicembre 2005, ha risposto ritenendo i poteri speciali non lesivi del mercato interno poiché le ampie garanzie in uso nel sistema, vietano un utilizzo arbitrario del golden share. La Commissione europea in data 13.07.07 ha presentato ricorso contro lo Stato italiano ex art. 226 del TCE (causa C 326/07).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Affari Esteri

Il settore degli Affari Esteri contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario, delle quali la n. 2007/2281 è la più recente, essendo stata avviata nel corso del 2007.

Tutte e due le procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE. In particolare la n. 2003/2061 è giunta allo stadio del Parere motivato.

Dall'esame delle procedure in itinere si riscontrano oneri per la procedura 2007/2281, che prende origine dalla contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'inadempimento agli obblighi sanciti da una Direttiva comunitaria, in materia di rilascio di visto di breve durata ai familiari di cittadini dell'Unione. Tali oneri si ricollegano al dovere, a carico della Pubblica Amministrazione italiana, di assumere su di sé i costi relativi al rilascio dei visti in questione.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	MM	Si
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE**

“Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha ritenuto illegittime le spese, a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, previste a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.

Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere, per i familiari di cittadini dell'Unione europea, ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un possibile impatto finanziario per il bilancio dello Stato, a causa dei costi, che potrebbero far carico ai Consolati, per il rilascio dei visti di breve durata.

Scheda 2 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'espone le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.